



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE n. 2 del 1 aprile 2026

concernente

“Integrazione della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 (Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato), in materia di costituzione di parte civile della Provincia)”

RELAZIONE TECNICA

sulla copertura finanziaria e amministrativa

Art. 1. Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 (Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato).

Impatto finanziario

L'integrazione della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15, operata attraverso l'inserimento dell'articolo 10 bis, disciplina la facoltà della Provincia di costituirsi parte civile nei procedimenti penali riguardanti aggressioni al personale pubblico.

La disposizione interviene sulla discrezionalità amministrativa della Provincia nel valutare la costituzione di parte civile, individuando specifici criteri orientativi.

Nulla è pertanto innovato nella gestione del contenzioso della Provincia; l'attività legale conseguente alla costituzione di parte civile rientra nelle competenze ordinarie spettanti all'Avvocatura della Provincia. Gli oneri relativi alle prestazioni professionali e alla difesa in giudizio sono pertanto coperti dai capitoli di spesa già esistenti e assegnati alla struttura legale dell'ente.

Per quanto riguarda il riferimento agli enti strumentali della Provincia, la legge prevede esclusivamente che la Provincia ne promuova la costituzione. Tale attività promozionale si configura come un atto di indirizzo politico-amministrativo.

Si richiama, a supporto della legittimità di tali interventi, la sentenza n. 41 del 2019 della Corte Costituzionale. La Corte ha chiarito che norme simili non hanno rilievo ordinamentale o processuale, ma confermano la legittimazione dell'ente territoriale a tutelare i propri interessi specifici e i danni (patrimoniali e non) derivanti da reati commessi sul proprio territorio

Impatto organizzativo-procedurale

Nessun impatto sotto il profilo procedurale.